



Bruxelles, 8.7.2019
COM(2019) 326 final

2019/0149 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera

Commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giugno 2022 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

2.2. Comitato misto per l'agricoltura

A norma dell'articolo 6 dell'accordo, il comitato è incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. Ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo il comitato può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.

2.3. Atto previsto dal comitato misto per l'agricoltura

Scopo dell'atto previsto è modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo per quanto riguarda le concessioni agricole fatte dalle due parti dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La finalità dell'atto previsto è i) aggiornare i codici numerici dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato, ii) correggere un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 con riguardo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati e iii) integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita.

L'atto mira a consolidare concessioni esistenti attualmente non esplicitate nell'accordo e a correggere alcuni errori presenti nel testo dell'accordo. Si tratta pertanto di un atto auspicabile.

Il testo della decisione del comitato misto è stato redatto in collaborazione con le autorità svizzere.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale

ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. *Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto per l'agricoltura è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

L'atto che il comitato misto per l'agricoltura è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. **Base giuridica sostanziale**

4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui occorre prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'agricoltura e la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. **PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del comitato misto per l'agricoltura modificherà l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, è opportuno che esso sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* come allegato della decisione del Consiglio.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo istituisce un comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato "il comitato") incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo il comitato può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.
- (4) Il comitato deve adottare una decisione al fine di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo per aggiornare i codici numerici dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato, correggere un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 con riguardo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati e integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato in quanto la decisione prevista è vincolante per l'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura, istituito a norma dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio,
Il presidente*